

DELIBERA N. 275/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
(VICENZA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 20 maggio e 6 giugno 2019 (rispettivamente prot. lli n. 215484 e 246015) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) a seguito della segnalazione a firma del sig. Mauro Fabbiani, candidato Sindaco della lista *“RinnovaTorri”* per il Comune di Torri di Quartesolo - qui pervenuta in data 15 maggio 2019 (prot. n. 207912) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto *“l'assessore Casarotto Comune Torri di Quartesolo in data odierna ha pubblicato su facebook un video di propaganda elettorale in cui [vengono] utilizzati mezzi, risorse,*

personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze” e si allegano “alcune foto estratte dal video di propaganda elettorale della lista Torri nel cuore”. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 20 maggio 2019, esaminate le memorie del Comune di Torri di Quartesolo, ha proposto l’archiviazione del procedimento “in quanto l’attività segnalata consiste nella pubblicazione di video di propaganda elettorale in una pagina facebook non istituzionale [...] riferibile al soggetto politico Lista Torri nel cuore”;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 maggio 2019 - qui pervenuta in pari data (prot. n. 219200) - con la quale il Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo Ernesto Ferretto, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando quanto segue:

- *il sunnominato sig. Casarotto ha ricoperto e ricopre tuttora la carica di assessore di questo Comune, con delega alla Polizia locale e alla sicurezza [ed] è anche candidato alle prossime consultazioni elettorali con la lista Torri nel cuore”;*
- *ha mostrato ed illustrato, con i propri mezzi e le proprie personali valutazioni, alcuni dei risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo che lo ha visto attivamente impegnato nel potenziamento delle dotazioni della polizia locale (telecamera “targa”, telelaser, monitor del sistema di video sorveglianza);*
- *di tali dispositivi ha solo commentato l’utilità e l’efficacia, senza utilizzarli e senza effettuare alcun intervento diretto, ma limitandosi a commentarne le caratteristiche e finalità;*
- *con i propri mezzi ha acquisito una foto con alle spalle un’auto della Polizia locale acquistata nel corso del mandato, che in quel momento era ferma in un parcheggio aperto al pubblico;*
- *in breve, come candidato alle imminenti consultazioni e non nella sua veste istituzionale, si è limitato ad illustrare, con i propri mezzi e le sue personali valutazioni ed espressioni, l’impegno profuso e i risultati raggiunti nel corso della sua esperienza amministrativa, chiedendo ai destinatari del messaggio - che ha veicolato sempre con i propri mezzi e senza utilizzare strumenti o risorse comunali - la fiducia per poter proseguire per altri cinque anni nel lavoro intrapreso;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, del video oggetto di segnalazione, che risulta pubblicato sul profilo *facebook* personale della Lista “Torri nel cuore” in data 9 maggio 2019 ed anche su quello personale del sig. Federico Casarotto, recante la dicitura “*La sicurezza a Torri di Quartesolo*” e “*La Sicurezza, a Torri di Quartesolo. Parla per la prima volta l'Assessore Federico Casarotto, di cosa è stato fatto in 5 anni e cosa faremo. Una guida completa che vi chiarirà tante cose! AVANTI, CON I FATTI!*”. In particolare, l'assessore uscente Casarotto, candidato consigliere comunale nella lista “Torri nel cuore”, nell'illustrare ciò che ha realizzato in qualità di delegato alla Polizia locale, utilizza espressioni del seguente tenore “*Sicurezza significa aver anche un nuovo personale e per quello che l'Amministrazione ha deciso di assumere nuovi agenti [...] due nuovi agenti significa anche dotazioni: qui alle mie spalle - ed è inquadrata l'autovettura della Polizia locale - abbiamo anche un nuovo mezzo che è stato acquistato per dare la possibilità di avere una nuova pattuglia in giro per il territorio [...] acquistata nel 2017 [e a proposito del sistema di sorveglianza] qui vediamo alcune delle tante telecamere - e ne viene inquadrata una - possiamo visionare cosa sta succedendo sul territorio*” e con una nuova inquadratura alle spalle mentre parla di un'altra autovettura della Polizia locale;

RITENUTO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Torri di Quartesolo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla Lista “Torri nel cuore”;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che il video della Lista "*Torri nel cuore*" è attività presumibilmente imputabile al Comune di Torri di Quartesolo, in quanto sono riportate dal sig. Federico Casarotto espressioni riferite al suo ruolo di amministratore comunale, delegato al settore della Polizia locale e della sicurezza, con l'illustrazione e la riproduzione visiva di mezzi e strutture propri dell'Ente, in chiave meramente propagandistica, tali da indurre i cittadini elettori destinatari della provenienza del documento da parte del Comune ed, in particolare, dello stesso Casarotto, assessore del Comune oltre che candidato consigliere per la lista medesima;

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Torri di Quartesolo del 26 maggio 2019;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Torri di Quartesolo appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto sono stati utilizzati riferimenti ed immagini di mezzi e strumenti propri dell'Ente da parte dell'assessore uscente Federico Casarotto in relazione all'illustrazione delle attività svolte nel quinquennio amministrativo ai fini della propaganda elettorale quale candidato consigliere comunale, tali da interferire con il suo ruolo di delegato al settore della Polizia locale e della sicurezza;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione del video oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Torri di Quartesolo di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del video sul profilo *facebook* della lista “Torri nel cuore” dal titolo “La sicurezza a Torri di Quartesolo” e “La Sicurezza, a Torri di Quartesolo. Parla per la prima volta l’Assessore Federico Casarotto, di cosa è stato fatto in 5 anni e cosa faremo. Una guida completa che vi chiarirà tante cose! AVANTI, CON I FATTI!” non ritenuta conforme all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto l’assessore uscente Federico Casarotto ha utilizzato riferimenti ed immagini di mezzi e strumenti dell’Ente per illustrare le attività svolte nel quinquennio amministrativo in chiave propagandistica, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detto volantino a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Torri di Quartesolo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecci